

## **L'art. 31 del Codice Deontologico**

**Prof. Paolo Cruciani**

**Avv. Luca Lentini**

24 ottobre 2009

L'articolo, che si presenta come una sezione di una normativa apparentemente molto "tecnica", riguarda una situazione particolare in cui è possibile che uno psicologo sia coinvolto in decisioni gravide di difficoltà per la sua figura professionale.

È in gioco, infatti, la necessità di conciliare la libertà del professionista di prendere decisioni, fondate su una valutazione maturata sulla base esclusiva della sua competenza, con la tutela di soggetti "deboli" perché, per età o condizioni psicologiche, non si ritengono capaci di scelte autonome e responsabili. Tali peculiari condizioni richiedono la presenza di figure capaci di consentire, con la loro collaborazione, il rispetto del principio generale del "consenso informato" che deve garantire il requisito della consapevolezza alla base di ogni relazione e intervento psicologico.

Si tratta quindi di decidere il modo in cui si svolgeranno quelle prestazioni che, in condizioni normali, sono necessariamente di sola ed esclusiva competenza dello psicologo e di chi ha deciso di ricorrere al suo aiuto, dopo essersi consultati con un garante della sicurezza del soggetto non autonomo.

Queste condizioni, già in assoluto complicate, sono rese più difficili nel caso in cui fra i genitori, titolari della loro potestà, sussista una situazione di conflitto, spesso tanto intenso da rappresentare, proprio sul piano di un progetto terapeutico a favore del minore, un pericoloso ostacolo.

È possibile, come l'esperienza dimostra, che spesso lo psicologo, mosso dall'esigenza di intervenire tempestivamente, possa trovarsi esposto a contestazioni, anche in termini giudiziari, proprio per la sua scarsa abitudine a tenere conto di una normativa molto complessa e, potenzialmente, suscettibile di diverse interpretazioni.

Nel corso del seminario si chiarirà in che modo tenere ferma la prevalenza dell'interesse per le condizioni del minore – o della persona che, comunque è specifico oggetto dell'intervento dello psicologo – con il rispetto di quelle esigenze che sono appunto garantite dalla protezione dei genitori stessi e dal tutore.

Tali figure da un punto di vista psicologico sono parte integrante della costellazione emotiva fondamentale del paziente, anche quando si tratti di partners che sono in serio conflitto fra di loro.

Lo psicologo si preoccupa, e non senza ragione, che l'ostilità fra i due coniugi – o eventualmente altri membri della famiglia – possa prevalere sulla motivazione primaria della salvaguardia della salute mentale del minore o della persona mentalmente debole. Questa fondamentale preoccupazione deve, però, concretizzarsi in interventi che tengano ben conto del "sistema" familiare in cui devono essere integrati.

L'art. 31 è finalizzato a promuovere questa integrazione.